

# SERVIZI CINQUECITTA' S.R.L.

## STATUTO

### CAPO I

(DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA)

**Art. 1** - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "**Servizi Cinquecittà S.R.L.**".  
**La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) nell'interesse del socio pubblico che detiene interamente il capitale sociale.**

**Art. 2** – **La società è costituita dall'Unione Cinquecittà con atto unilaterale, l'Unione Cinquecittà è socio unico fin dal momento della costituzione e non potrà alienare, neppure parzialmente, quote della società, pena lo scioglimento della stessa.**

**Art. 3** - La società ha per oggetto la gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, che la legge non riserva alla competenza d'autorità sanitarie e la manutenzione dell'ambiente e dell'arredo urbano.

Rientrano nell'oggetto sociale le seguenti attività:

a) Lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuto quali indicati nelle vigenti disposizioni legislative.

Lo smaltimento va inteso nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazioni di trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti, nonché l'ammasso, il deposito e la scarica sul suolo e nel suolo;

b) i servizi di igiene urbana e ambientale che, pur non riferibili specificatamente a quelli indicati al precedente punto, siano comunque comuni o collegati alla salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche, quali attività di disinfestazione e derattizzazione dei luoghi pubblici e privati, espurghi, fosse biologiche, pozzetti stradali e stasature canalizzazioni, nonché tutte le altre attività di bonifica e servizi similari;

c) i servizi strumentali e/o complementari a quelli d'igiene urbana legati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme d'inquinamento;

d) i servizi relativi alla manutenzione del territorio, dell'ambiente e dell'arredo urbano;

e) ogni altro servizio, anche complementare e sussidiario, inerente all'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza e servizi di consulenza e di elaborazione dati, nonché la progettazione, la costruzione, l'organizzazione, la gestione d'impianti di qualsiasi tipo e specie nel settore rifiuti o in settori rientranti nell'oggetto sociale;

f) la progettazione, la realizzazione e gestione d'impianti relativi all'effettuazione dei servizi sopra elencati, con particolare riferimento alla raccolta, allo stoccaggio, alla distruzione, alla trasformazione, trattamento e recupero di rifiuti di qualsiasi tipo e/o specie, nonché di depurazione di acque reflue urbane, industriali e di altri servizi affini. **L'attività di progettazione, ove necessaria, saranno affidate a professionisti iscritti nei relativi albi professionali;**

g) la bonifica e ripristino dei siti inquinanti;

h) la raccolta e lo smaltimento di carogne animali;

i) la manutenzione ordinaria delle strade, delle piazze e degli spazi pubblici, la rasatura dell'erba sui cigli stradali e comunque tutte le attività connesse alla manutenzione dell'ambiente urbano anche in riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale;

l) la società inoltre potrà prestare servizi di vigilanza ambientale e scolastica, servizi di mensa scolastica e servizi di gestione e pulizia impianti sportivi.

**m) Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, e nel rispetto delle disposizioni emanate con legge n. 197 del 1991 e decreti legislativi n. 385 del giorno 1 settembre 1993 e n. 58 del 24 febbraio 1998, la Società potrà inoltre:**

**1) a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo ed oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;**

**2) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie reali che personali, anche a favore di terzi, persone fisiche e anche società, qualunque ne sia l'oggetto.**

**Art. 4** - La società ha sede legale nel comune di Piedimonte San Germano, Piazza Sturzo s.n.c. all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.  
L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, rappresentanze sia in Italia che all'Estero.

**Art. 5** - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

## **CAPO II**

### **(CAPITALE SOCIALE)**

**Art. 6** - Il capitale sociale è di Euro **10.000,00** (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

**Art. 7** - Possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Sulle quote di capitale in aumento mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrizione da esercitarsi in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali possedute ("diritto di opzione"), conformemente a quanto previsto dalla legge, e secondo le eventuali modalità risultanti dalla decisione di aumento del capitale.

La decisione di aumento del capitale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento

di capitale non optata sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., è facoltà dei soci di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale circostanza spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, co. 1, c.c..

Qualora l'aumento di capitale, per volontà dell'assemblea debba essere liberato mediante conferimento in natura, la deliberazione di aumento può prevedere l'esclusione del diritto d'opzione a favore degli altri soci.

**Art. 8** - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

## **CAPO III**

### **(FINANZIAMENTI DEI SOCI)**

**Art. 9** - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

## **CAPO IV**

**(PARTECIPAZIONI SOCIALI)**

**Art. 10** - I diritti sociali spettano esclusivamente all'unico socio, anche in caso di pignoramento, totale o parziale delle quote.

**Art. 11** – Spettano in via esclusiva all'unico socio i seguenti diritti:  
Nominare e revocare liberamente tutti i componenti dell'organo amministrativo;  
L'Unione Cinquecittà, inoltre, per i servizi affidati direttamente alla società e non tramite gara, dovrà garantire la creazione ed il funzionamento di un comitato di controllo sulla gestione di tali servizi.

## **CAPO V**

**(RECESSO DEL SOCIO)**

**Art. 12** – Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, oppure in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

**Art. 13** - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato sulla base del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie. In caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

## **CAPO VI**

**(ESCLUSIONE DEL SOCIO)**

**Art.14** - Il socio è escluso per mancata esecuzione dei conferimenti ai sensi dell'art. 2466 c.c.; è altresì escluso dalla società nei casi di dichiarazione di interdizione, di inabilitazione, di fallimento del socio medesimo, con decisione assembleare, con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione.

Dall'invio della comunicazione di esclusione decorrono i termini di cui all'art. 2473 c.c. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso il cui valore sarà determinato applicando i medesimi criteri del recesso.

Ai sensi dell'art. 2473-bis c.c. è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perde ogni effetto.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale preso il cui circondario ha sede la società, su domanda dell'altro.

## **CAPO VII**

### **(DECISIONI DEI SOCI)**

**Art. 15** - Il socio unico decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2 c.c., e comunque:

- a) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- b) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- c) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

**Art. 16** - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e, comunque, quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

**Art. 17** - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a pena di nullità a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 18** - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di

ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare per delega da altro soggetto, anche non socio, purché non amministratore o sindaco o dipendente della società. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'assemblea;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'**Unione CINQUECITTA'** o da un suo delegato o in mancanza dal presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico, ovvero anche in mancanza di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale per l'approvazione delle delibere relative alle seguenti materie:

– modifiche dello statuto sociale;

– l'aumento di capitale;

– il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dei diritti dei soci ovvero dell'oggetto sociale, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi la responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

– delibere di trasformazione, fusione, scissione e liquidazione della società;

– scioglimento anticipato della società;

– nomina e revoca dei liquidatori e decisioni che modificano le delibere assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma c.c..

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che siano osservate le seguenti prescrizioni, di cui si dovrà dare atto, a cura del presidente, nel verbale:

a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione

nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario;

e) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

## **CAPO VIII** **(AMMINISTRAZIONE)**

**Art. 19** - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, oppure da un amministratore Unico, nominati dai soci.

**\*\*\*Gli amministratori debbono essere scelti nell'ambito dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione Cinquecittà.** (Capoverso stralciato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Cinquecittà n. 5 del 26 aprile 2010).

L'organo amministrativo resta in carica per la durata stabilita dai soci in sede di nomina oppure fino a revoca o dimissioni. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci.

La ricostituzione dell'organo amministrativo deve essere sottoposta alla decisione dei soci nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà cessato e dovrà essere tempestivamente costituito su sollecitazione dagli amministratori rimasti in carica.

Nel frattempo potranno essere compiute solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

In caso di revoca o dimissioni del presidente del consiglio, spetta al socio **Unione CINQUECITTA'** l'indicazione del nuovo presidente. Qualora l'**Unione CINQUECITTA'** non fosse più socio, tale nomina spetterà al consiglio stesso.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c..

**Art. 20** - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può conferire deleghe a singoli amministratori, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori, anche generali.

**Art. 21** - La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, al vice presidente e agli

amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio, nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

**.Art. 22** - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) la nomina del presidente e di un eventuale vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, è attribuita al socio **Unione CINQUECITTA'**. Qualora l'**Unione CINQUECITTA'** non fosse socio, alla nomina del presidente e dell'eventuale vice presidente, provvederà il consiglio.
- b) Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- c) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- d) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- e) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo;
- f) per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri del consiglio stesso;
- g) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti;
- h) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
- i) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;
- l) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

**Art. 23** – Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spetta il solo rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, non spettano compensi relativi alla carica ricoperta. L'eventuale compenso degli Amministratori delegati è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione contestualmente alla nomina **anche se la carica di Amministratore Delegato ricade in capo ad un componente del Consiglio d'Amministrazione, come stabilito dalla normativa vigente.**

## **CAPO IX**

### **(ORGANO DI CONTROLLO)**

**Art. 24** – Qualora lo ritengano, i soci possono nominare un collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, determinandone, per tutta la durata dell'incarico il compenso. La

nomina del presidente del collegio sindacale è riservata al socio **Unione CINQUECITTA'**. Qualora l'**Unione CINQUECITTA'** non fosse socio, il potere di nomina del presidente spetta ai soci.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza. In tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Ferma restandone l'obbligatorietà della nomina, attribuzioni e funzionamento del collegio sindacale sono regolati dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di società per azioni.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

**Art. 25 – In ossequio alla normativa vigente la Società si obbliga a consentire al socio destinatario dell'attività principale, di poter effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sui servizi loro forniti qualora gli stessi non fossero stati oggetto dell'affidamento diretto. A tale scopo il socio costituisce un Comitato di Controllo sulla gestione composto da minimo tre membri da esso nominati, individuati nei responsabili gestionali dell'Unione Cinquecittà, nel Revisore dei Conti e in un amministratore, anch'essi del socio Unione Cinquecittà.**

## **CAPO X** (BILANCIO E UTILI)

**Art. 26** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'art. 2478 bis c.c..

**Art. 27** - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

## **CAPO XI** (TITOLI DI DEBITO)

**Art. 28** - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

## **CAPO XII** (CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E COMPROMISSORIA)

**Art. 29** - Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10 per la determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di prelazione, tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, nonché le controversie promosse da o contro gli amministratori, i liquidatori e i sindaci aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Frosinone, con gli effetti previsti dagli artt. 38 - 40 d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al

Regolamento della Camera Arbitrale di Frosinone, che provvederà anche alla nomina dell'arbitro/degli arbitri".

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

### **CAPO XIII**

**(RINVIO ALLA LEGGE)**

**Art. 30** - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in vigore.

**\*\*\* Capoverso stralciato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Cinquecittà n. 5 del 26 aprile 2010**